

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	389
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche. (1850)	389
PRESIDENTE . . . 389, 391, 394, 395, 398, 399	402, 407
BUTTÈ	390, 392, 395, 400
FARALI	390, 395, 404
TONETTI	390
RUBINACCI	391, 392, 393, 394, 395
GIOLITTI	391, 396, 398, 400, 402, 403, 404
LA MALFA, <i>Relatore</i>	391, 392, 393, 394, 395
	396, 397, 398, 400, 402, 405, 406
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	392, 393
	395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403
	405, 406
QUARELLO	393, 403
DOSI	393, 394
COLLEONI	394
DIAZ LAURA	396, 398, 399, 403
PESSI	402, 403, 406, 407
GRILLI	402
GATTI CAPORASO ELENA	403
GALLI	404
TOGNONI	406
CIBOTTO	407
TONETTI	407
Votazione per appello nominale	407

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'attuale seduta, i deputati Baratolo, Di Prisco, Farini, Foa Vittorio, Lami, Montagnana, Natoli Aldo, Novella, Pigni, Volpe e Zerbi, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Cottone, Albarello, Diaz Laura, Gatti Caporaso Elena, Angelini Paolo, Cremaschi, Zamponi, Tognoni, Masini, Valsecchi e Rubinacci.

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche. (1850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente sono stati esaminati gli articoli fino al quarto compreso. Passiamo, ora all'articolo 5. Ne do lettura.

« L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 2, deve essere effettiva al momento in cui gli impianti entreranno in funzione ».

All'articolo 5 sono stati presentati due emendamenti; il primo, a firma dell'onorevole Buttè, è del seguente tenore:

« Aggiungere il seguente comma:

« Detto personale potrà essere licenziato solo per giustificati motivi accertati con deci-

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

sione dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio ».

Il secondo, a firma dell'onorevole Foa, fatto proprio dall'onorevole Faralli, è così formulato:

« Aggiungere il seguente comma.

« I siderurgici licenziati assunti alle condizioni previste dall'articolo 4 potranno essere licenziati solo per giustificati motivi accertati come tali da un comitato paritetico composto dai rappresentanti della commissione interna e dai rappresentanti della direzione aziendale, sotto la presidenza del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro ».

BUTTÈ. La preoccupazione che mi ha mosso nel presentare questo emendamento, attiene all'eventualità che alcuni imprenditori (in linea ipotetica, si capisce) possano, ad un certo momento, ottenuto il finanziamento, non osservare le condizioni imposte dalla legge per quanto riguarda il personale; facendo così cadere una delle ragioni per le quali i benefici della legge stessa sono stati concessi.

Per evitare quindi che, per un licenziamento che può anche essere pienamente giustificato, si abbia a procedere in una maniera non regolare, ritengo opportuno che venga chiamato l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione ad esaminare le ragioni dei licenziamenti.

Nella illustrazione del mio emendamento, non posso, però, non fare riferimento anche all'emendamento proposto dall'onorevole Foa.

A tal proposito vorrei osservare che esso, in sostanza, riproduce la convenzione tra le Confederazioni per quanto riguarda i licenziamenti individuali così che, con una semplice aggiunta ad un articolo di questa legge, verremmo a riconoscere legislativamente la convenzione relativa alle Commissioni interne. Mi sembra più semplice, invece, il richiamo all'Ufficio del lavoro che ha possibilità di intervento e di esame.

Né si ritenga superfluo tale richiamo.

Il fatto che, all'articolo 6 si dica che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve accertare se « le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte », nel qual caso « sarà revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente articolo 4 », non soddisfa compiutamente.

Proporrei quindi, o di accettare l'emendamento da me proposto, oppure, in via subordinata, di inserire nell'articolo 6 un inciso per

precisare che il personale assunto, alle condizioni e con i benefici previsti dal disegno di legge in esame, deve essere cautelato in una forma più concreta di quanto non possa avvenire per altro personale.

FARALLI. Mi pare che il collega Buttè abbia fatto un accenno che non ritengo spiegabile né giustificato e cioè che, inserendo in questa legge l'emendamento Foa, si vengano a riconoscere, legislativamente, le Commissioni interne e la Commissione industriale. Mi sembra un po' strano che, nel 1956, si discuta ancora delle commissioni interne e della loro legittimità e ciò, quando esse sono ormai riconosciute da tutti i sindacati, da tutte le federazioni, da tutti i partiti.

Chi deve discutere col datore di lavoro? I rappresentanti degli operai, cioè i membri delle commissioni interne sotto la presidenza dell'Ufficio del lavoro. Ripetere questo concetto, visto che si tratta di materia sindacale, non mi sembra affatto superfluo.

BUTTÈ. Noi riconosciamo sempre le commissioni interne; ma qui si tratta di dare ad esse, con un emendamento, un vero e proprio riconoscimento legislativo.

FARALLI. A me pare che sarebbe utile, proprio per evitare difficoltà. Si tratta di confermare una situazione di fatto già esistente. È per questo che insistiamo affinché l'emendamento Foa venga aggiunto all'articolo 5 senza alcuna variante.

BUTTÈ. In tal modo verrebbero riconosciute delle convenzioni che sono patti privati fra associazioni di fatto. Seguendo la linea proposta dall'onorevole Faralli, tutti i contratti di lavoro verrebbero riconosciuti.

FARALLI. Verrebbe riconosciuto, per quanto riguarda i licenziamenti, l'istituto delle commissioni interne.

BUTTÈ. Non è ancora riconosciuto per legge. Io auspico che lo sia, ma debbo riconoscere che ottenerlo, attraverso un emendamento ad una legge che ha altri scopi, è non solo sproporzionato ma anche non corretto. A me sembra, perciò, che basti il richiamo all'Ispettorato del lavoro perché assicuri il rispetto di quella particolare condizione che giustifica un finanziamento di ordine speciale.

TONETTI. Poiché, secondo gli accordi confederali, le commissioni interne trattano, con i datori di lavoro, i licenziamenti per accertare se essi siano o no giustificati, mi sembra che, in questo caso, non si innovi nulla, ma si inserisca in un emendamento il riconoscimento di un fatto già esistente.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

PRESIDENTE. Non possiamo trattare, in questa sede, il problema generale delle commissioni interne.

RUBINACCI. Vorrei manifestare delle preoccupazioni, sia per quanto riguarda lo emendamento Foa che per quanto riguarda lo stesso emendamento Buttè.

Noi dobbiamo stare attenti a non creare uno *jus singulare* per queste particolari aziende, per il quale vi sia una specie di rapporto di lavoro diverso da quello che si ha nella generalità delle aziende. Ciò potrebbe ostacolare seriamente delle iniziative di carattere industriale. Ritengo che non si possa, qui, parlare di una tutela individuale del singolo lavoratore. Noi dobbiamo preoccuparci che la percentuale del 50 per cento sia mantenuta; ma questo, così come avviene per le assunzioni obbligatorie di reduci, combattenti, mutilati di guerra, mutilati del lavoro, si riferisce alla percentuale in blocco, non alle singole persone.

È cosa questa che deve esser tenuta presente soprattutto in considerazione del fatto che queste operazioni di finanziamento possono durare 10 anni e, in questo periodo di tempo, ci saranno operai che diventeranno vecchi, altri che potranno ammalarsi, altri che potranno mutare di rendimento. L'interessante è, per noi, che una aliquota di questi lavoratori sia mantenuta in servizio e, secondo me, questo scopo è raggiunto dall'articolo 6 che prevede la possibilità di revoca del finanziamento qualora venga modificata la condizione di cui all'articolo 2.

Potremo specificare meglio questa condizione: il mantenimento del 50 per cento dei lavoratori.

In fondo, non ha avuto torto il collega Buttè quando ha parlato del problema che implica la citazione, nella legge, della commissione interna. Non è che la si voglia negare; il problema è un altro. Noi possiamo citare in una legge istituti introdotti da altre leggi, ma, in questa materia, non abbiamo ancora — e io mi auguro che la avremo presto — la legge sulle commissioni interne. Non troviamo nel nostro ordinamento giuridico l'Istituto delle commissioni interne e verremmo quindi a introdurre questa espressione « commissioni interne » senza che nell'ordinamento giuridico ne siano fissati i compiti e le mansioni.

Sarei, comunque, d'avviso di rinviare questa discussione in sede di esame dell'articolo 6 perché essa possa, così, venire considerata non in relazione al divieto, praticamente individuale, di licenziamento; ma venga tra-

sferita invece sul terreno del mantenimento della aliquota del 50 per cento prevista dall'articolo 2.

In caso diverso, la legge dovrebbe contemporaneamente stabilire i casi per i quali è ammesso il licenziamento e dovremmo quindi fissare una casistica.

GIOLITTI. Non condivido le preoccupazioni, di carattere giuridico, espresse dall'onorevole Buttè e dall'onorevole Rubinacci, sulla opportunità o meno di citare, in questa sede, la commissione interna.

Aggiungo, però, subito che non ritengo sia il caso di sviluppare sull'argomento una controversia. Proporrei di adottare, e penso possano essere d'accordo anche i colleghi socialisti, la formula prevista dall'onorevole Buttè. Penso che l'onorevole Foa, col quale parlai prima della sua partenza, non avrebbe difficoltà a rinunciare alla sua proposta.

La proposta dell'onorevole Buttè provvede ad eliminare questa controversia di carattere giuridico, anche se, evidentemente, la rinuncia alla formula Foa, (che assicura la presenza dei rappresentanti dei lavoratori), comporta, secondo noi, anche la rinuncia ad una migliore loro garanzia.

Desidero far notare, per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Rubinacci, che con la formula Buttè non si istituisce un divieto di licenziamento, ma una forma di controllo che è poi affidata ad un giudizio discrezionale della autorità pubblica competente in materia: l'Ufficio del lavoro.

Mi pare logico, su un piano di equità, che, dal momento che queste assunzioni comportano determinati vantaggi, si prevedano anche, non dei vincoli, ma dei controlli più accurati sui licenziamenti, affidati ad un rappresentante della pubblica amministrazione.

Nessuna difficoltà poi a trasportare nell'articolo 6 la norma proposta dal collega Buttè per l'articolo 5; ma questa nostra rinuncia ha, come limite estremo, la proposta dell'onorevole Buttè che istituisce uno strumento di controllo, il quale, pur blando, rappresenta un minimo di garanzia, legittimato dal fatto che le assunzioni danno determinati vantaggi alla industria privata.

LA MALFA, *Relatore*. Non sono d'accordo con il collega Buttè. A mio giudizio, o noi consideriamo che la tutela del lavoratore, individualmente intesa ha una regolamentazione nei contratti sindacali e allora dobbiamo rimanere su questo terreno; o accettiamo la proposta Buttè ed allora dobbiamo arrivare alla conseguenza di trasferire le garanzie del contratto sindacale.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

L'esigenza affacciata dai colleghi di sinistra sussiste. Secondo quello che è detto nell'emendamento Foa, a decidere il licenziamento individuale (e quindi dei motivi che lo determinano), è competente una commissione paritetica della quale fanno parte il direttore dell'Ufficio del lavoro, più le rappresentanze sindacali e quelle della direzione aziendale. Quando stabiliamo la competenza dell'Ufficio del lavoro non diamo una garanzia maggiore, ne diamo, anzi, una minore, oppure stabiliamo un conflitto tra due autorità: l'Ufficio del lavoro (previsto dalla legge) e la commissione paritetica (prevista dal contratto). La verità è che questa materia deve essere lasciata al contratto collettivo.

L'articolo 6 riguarda tutt'altra materia. Non riguarda i rapporti fra operai e imprenditore che hanno già una loro regolamentazione, ma stabilisce che il Ministero deve accertare se la percentuale del 50 per cento esista o meno in quella determinata impresa.

Per parte mia, esprimo l'opinione che, se accettiamo l'emendamento Buttè, dobbiamo anche giungere alla conseguenza di richiamare legislativamente la commissione paritetica.

DELLE FAVE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il problema che è stato posto, è molto delicato. Ho avuto già modo, durante la trattazione dell'emendamento Diaz, all'articolo 1 di accennare alla posizione del Governo. Con l'emendamento Diaz si voleva creare il blocco dei licenziamenti. Con i due emendamenti all'articolo 5, ora in esame, si vuole innovare in fatto di procedura dei licenziamenti.

Rilevai, in linea generale, come non fosse il caso di appesantire il progetto di legge con delle innovazioni che mi pareva avrebbero costituito una remora nei riguardi di quei datori di lavoro che sono stati sollecitati ad intraprendere nuove iniziative nello spirito di questa legge. Se poniamo questi datori di lavoro in una condizione più onerosa di altri, invece dell'incoraggiamento al quale tendiamo, facciamo cosa contraria.

In linea particolare mi permetto far presente che l'articolo 6 già garantisce la percentuale del 50 per cento e dà modo al Ministero del lavoro di intervenire anche quando, per licenziamenti individuali, la percentuale venisse diminuita. Esso, quindi, costringe il datore di lavoro a mantenere la percentuale stabilita.

Per quanto riguarda il merito dei due emendamenti presentati, debbo rilevare che si tratta di una innovazione molto impor-

tante e, mi pare abbastanza pericolosa rispetto alla procedura dell'accordo interconfederale del 1947 che disciplina l'iter dei licenziamenti. Vorrei pregare i presentatori di questi due emendamenti, di ritirarli, considerando sufficienti le garanzie previste dall'articolo 6.

Mi permetterò, piuttosto, in linea subordinata, di fare una proposta. Come gli onorevoli colleghi che lavorano nel campo sindacale sanno, vi sono datori di lavoro che sotto lo specioso pretesto che essi non aderiscono alla Confederazione dell'industria firmataria dell'accordo del 1947, si sottraggono alle procedure confederali. Ora, a mi avviso, esiste il modo di assicurare ai lavoratori, in caso di assunzione e di licenziamento la garanzia di questa procedura interconfederale.

La mia proposta è la seguente: che, senza far ricorso al parere dell'Ufficio del lavoro o di commissioni paritetiche (che rappresenterebbero una innovazione molto grave quindi particolare ed eccezionale), si stabilisca che le assunzioni e i licenziamenti di questo personale siano regolati esclusivamente dall'accordo interconfederale del 1947.

BUTTÈ. Non è possibile.

RUBINACCI. L'accordo interconfederale non è neanche pubblicato ufficialmente.

DELLE FAVE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il mio ex Ministro e maestro in materia, giustamente solleva un'eccezione che è venuta anche a mio pensiero: inserire nella legge quegli accordi interconfederali, nemmeno ufficialmente pubblicati, renderebbe obbligatorie quelle procedure che attualmente non lo sono.

RUBINACCI. È un problema giuridico. Quando nella legge si cita una norma, la parte deve poterla trovare nella raccolta della *Gazzetta Ufficiale*; e questo non avviene in materia di accordi sindacali.

LA MALFA, *Relatore.* È esatto.

RUBINACCI. Si dovrebbe, altrimenti, allegare a questa legge l'accordo interconfederale del 1947 che il privato non può conoscere.

DELLE FAVE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il problema è appunto di ordine giuridico: possiamo noi, come Parlamento, inserire nella legge una norma che rende, praticamente, obbligatorie un accordo interconfederale? Secondo me, sì; perché il Parlamento è sovrano. Comunque, non esiste altro modo di garantire i lavoratori, perché ogni altra soluzione verrebbe ad appesantire la legge. Quindi, ma solo in via subor-

dinata, mi permetterei di avanzare questa proposta.

QUARELLO. Questa discussione mi sembra un po' artificiosa. Abbiamo un disposto dell'articolo 6 che è sufficientemente chiaro quando dice che, per ottenere questo prestito deve essere rispettata la norma di cui all'articolo 2. Il giorno in cui il personale venga diminuito, lo Stato toglie quello che ha dato. Mi pare che la sanzione non possa essere più radicale di così.

DOSI. Per quanto riguarda i due emendamenti in esame, condivido le considerazioni esposte dall'onorevole Rubinacci. Non posso condividere, invece, il pensiero dell'onorevole Sottosegretario e mi domando perché debba essere manifestata la preoccupazione del non rispetto dell'accordo interconfederale relativo ai licenzianti. La stessa preoccupazione potrebbe, allora, essere espressa per la generalità delle aziende che non aderiscono alla Confederazione dell'industria e si valgono di questo per non rispettare la norma.

Il problema trascende questa materia.

Non possiamo, con un emendamento approvato in una legge, estendere un patto privato alla generalità dei cittadini.

Possiamo, invece, studiare il modo di impedire che certe norme (che hanno avuto applicazione da parte della generalità delle aziende industriali), possano essere eluse da alcune aziende. Dire che, nel caso specifico, vi sia una ragione eccezionale, mi pare inesatto. Sono state adottate delle provvidenze allo scopo di rendere possibile l'assunzione di mano d'opera licenziata per effetto di un assestamento nuovo dato al settore siderurgico. Vorrei dire che c'è una pattuizione in questa norma e cioè: do certi benefici purché ci sia l'assunzione di un certo numero di operai. Se il Ministero del lavoro accerta che questa condizione è stata rispettata, le provvidenze hanno la loro esecuzione. In caso contrario, le provvidenze si revocano. Uscire da questa materia mi pare sia tentare di far entrare da una finestrella delle norme che debbono trovare discussione, dibattito ed esame in altra occasione e non con riferimento soltanto alle aziende che, eventualmente, sorgano per effetto di queste provvidenze.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei rispondere all'onorevole Dosi. Per me, il titolo giustificativo del richiamo all'accordo interconfederale è rappresentato dal fatto che lo Stato interviene con il finanziamento. Questa sarebbe, secondo me, una giustifi-

cazione sufficiente. Tengo, comunque, a dichiarare che la mia subordinata è giustificata dal fatto che, sia l'onorevole Buttè, sia l'onorevole Foa, chiedono l'intervento degli Uffici del lavoro, del Ministero del lavoro. Tengo a ribadire che questi uffici possono intervenire sul terreno, non dell'arbitrato ma della mediazione, soltanto se e in quanto si verifichino le condizioni dell'accordo interconfederale. Quindi, richiamare nella legge l'accordo interconfederale giustifica l'intervento periferico e centrale del Ministero del lavoro perché controlli gli eventuali flussi di licenziamenti. Ad altro titolo non potrei accettare che gli Uffici o il Ministero del lavoro possano entrare ad arbitrare, dato che, in caso diverso, si tratterebbe di una procedura eccezionale.

Quando si dice che gli eventuali licenziamenti di questo personale saranno regolati esclusivamente dall'accordo interconfederale del 1947, non solo si viene a proteggere il lavoratore, nel caso in cui queste procedure non vengano seguite, ma si dà al Ministero del lavoro l'unico titolo per poter intervenire e controllare.

LA MALFA, *Relatore*. A differenza del collega Dosi, credo che la posizione dell'onorevole Sottosegretario, sia la sola che ci consenta di risolvere il problema.

Non sono infatti favorevole né all'emendamento Foa, né all'emendamento Buttè.

Ricordo, invece, che una soluzione del genere di quella proposta dall'onorevole Sottosegretario, ha dei precedenti. Per esempio, presso la Cassa del Mezzogiorno, per gli appalti, poiché gli appaltatori contravvenivano alle norme del contratto di lavoro, si fece obbligo con patto contrattuale di rispettare i contratti di lavoro.

RUBINACCI. In quel caso si tratta di una disposizione amministrativa.

LA MALFA, *Relatore*. Quando lo Stato fa una concessione, una condizione di favore, ha il diritto di innovare, anzi, di dire: faccio questa concessione purché si rispettino queste norme. È un rapporto fra lo Stato ed un privato.

RUBINACCI. Nessuno vieta che questa clausola venga imposta in via contrattuale all'atto della concessione del prestito. Ma non si può inserirla in un testo di legge.

LA MALFA, *Relatore*. Comprendo le preoccupazioni tecniche dell'onorevole Rubinacci. Senza citare, allora, un determinato patto che non è stato pubblicato si potrebbe dire: «Le assunzioni e i licenziamenti debbono

essere disciplinati secondo gli accordi interconfederali». In questo modo, non citando alcun accordo, non diamo ad esso valore giuridico.

COLLEONI. A mio avviso, la proposta dell'onorevole Sottosegretario è accoglibile. Debbo però osservare che, anche se includiamo nella legge la precisazione che, agli effetti del licenziamento valgono gli accordi interconfederali in genere, non abbiamo un vero impedimento ai licenziamenti. Noi sappiamo che, in questo caso, giuoca l'istituto dei 15 giorni, trascorsi i quali senza che si sia raggiunto un accordo confacente, il licenziamento diventa operante.

Se non altro sarà una chiarificazione; mi pare, infatti, giusto, quanto detto dall'onorevole relatore che, quando si dà un finanziamento si ha il diritto di chiedere una contropartita.

DOSI. È stata posta una questione di principio; se cioè, il contenuto di un accordo intersindacale, possa essere richiamato dalla legge. Sono d'avviso che questa materia debba essere riservata agli accordi e alle trattative sindacali. È stato, però, fatto dall'onorevole La Malfa un riferimento che, forse, può essere indicatore di una soluzione; precisamente che la Cassa del Mezzogiorno, per gli appalti, richiama contrattualmente l'impegno a rispettare i contratti di lavoro.

Domando, perciò, all'onorevole Sottosegretario se non possa, anche in questa materia, essere imposta contrattualmente la condizione del rispetto di quelle norme.

Se la cosa è possibile, potremmo così evitare quel richiamo, nel testo legislativo, che suscita tante preoccupazioni e perplessità, ottenendo, ugualmente, il risultato desiderato.

RUBINACCI. Vorrei spiegare ai colleghi della Commissione che ho prospettato solo una questione di tecnica legislativa e non di merito perché, sul terreno delle garanzie, sono perfettamente d'accordo.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, mi sono dovuto occupare molte volte di questo problema, veramente grave, della inosservanza dei contratti collettivi.

Vorrei dire che — mi permetta il collega La Malfa, di fare una citazione personale — alla origine di quella disposizione che egli ha invocato e che riguarda la Cassa del Mezzogiorno, vi è stato proprio un mio intervento. Ottenni a suo tempo, come Ministro del lavoro, che tutte le Amministrazioni dello Stato, i Ministeri che concedono appalti, la Cassa del Mezzogiorno, gli altri Enti di diritto pubblico, inserissero nei capitolati di appalto una

condizione contrattuale in base alla quale gli appaltatori si impegnassero a rispettare i contratti collettivi.

Siamo, però, sempre nel campo dell'intervento statale contrattuale. La mia preoccupazione è un'altra; e, in questo caso, non parlo che come avvocato che ha una certa esperienza di carattere giuridico. L'ordinamento giuridico ammette sì la recezione, il cosiddetto « rinvio ricettizio » ma, in questi casi, è necessario che la norma richiamata sia certa ed abbia tutte le caratteristiche della pubblicità, che ha la norma legislativa vera e propria. La norma recepita deve essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Abbiamo molti casi di rinvio ricettizio; cioè l'ordinamento giuridico recepisce una determinata norma che non è dovuta alla autorità legislativa dello Stato. In questo caso, ripeto, occorre che la norma sia contemporaneamente resa pubblica ed allora: o — come già ho detto — dobbiamo allegare, al disegno di legge in esame, l'accordo interconfederale, oppure si deve ricorrere ad un'altra legge, che lo renda pubblico e obbligatorio.

Credo comunque che, forse, potremmo giungere ad una soluzione attraverso il suggerimento dato dal collega La Malfa. Delle assunzioni non è il caso di parlare: sono regolate dalla legge. Per quanto riguarda i licenziamenti, credo si potrebbe fare un rinvio generico ai contratti collettivi. Poiché i licenziamenti sono regolati dai contratti collettivi, non abbiamo il richiamo a una norma specifica ma il rinvio; cioè il potere legislativo dice: io, in questa materia, non legifero, perché essa viene regolata in campo sindacale. Credo che, in questo modo, si possa sormontare la difficoltà.

Mi permetterei di pregare il collega La Malfa di mutare il suo emendamento facendo richiamo ai contratti collettivi e non ai patti interconfederali.

PRESIDENTE. Desidero fare osservare che, forse, sarebbe possibile fare adottare dal Governo la soluzione prospettata dall'onorevole Dosi di introdurre negli atti amministrativi di concessione del finanziamento l'obbligo del rispetto del contratto di lavoro. Questo risultato potrebbe ottenersi attraverso un ordine del giorno, senza necessità di un richiamo nel testo legislativo.

LA MALFA, *Relatore*. Non posso accettare la proposta del collega Dosi. Imponendo un obbligo attraverso una deliberazione del comitato, commetteremmo una violazione della legge. La soluzione Dosi è, quindi, da scartare, perché le condizioni alle quali viene

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

effettuato il finanziamento debbono essere stabilite dalla legge.

Posso, invece, aderire al suggerimento del collega Rubinacci e trasformare l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5 in questo modo: « L'assunzione e il licenziamento saranno disciplinati dalle norme dei contratti collettivi in vigore per la categoria ».

RUBINACCI. Non si può fare accenno alla assunzione.

LA MALFA, *Relatore*. Pregherei il collega Rubinacci di lasciare la parola « assunzione » perché così viene regolato anche il regime salariale.

RUBINACCI. Possiamo dire allora « Il rapporto di lavoro » riferendoci, così, non soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro ma a tutte le condizioni salariali e normative.

LA MALFA, *Relatore*. Accetto la dizione proposta dall'onorevole Rubinacci.

FARALLI. Vorrei pregare l'onorevole relatore di aggiungere che, comunque, rimarrà invariata la percentuale dei disoccupati assunti.

LA MALFA, *Relatore*. L'articolo 6 dispone a questo riguardo.

RUBINACCI. Penso che l'emendamento potrebbe essere così formulato: « Il rapporto di lavoro e la sua cessazione saranno disciplinati dalle norme dei contratti collettivi in vigore per la categoria ». Questa può essere una cosa interessante ed ha un valore che può servire come indicazione per una futura attività legislativa.

BUTTÈ. Mi associo e ritiro il mio emendamento.

FARALLI. Anche io.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 5 nella seguente formulazione:

« Il rapporto di lavoro e la sua cessazione saranno disciplinati dalle norme dei contratti collettivi in vigore per la categoria ».

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 5 di cui già ho data lettura:

(È approvato).

L'articolo 5, nel suo complesso rimane, dunque, così formulato:

« L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 2, deve essere effettiva al momento in cui gli impianti entreranno in funzione.

Il rapporto di lavoro e la sua cessazione saranno disciplinati dalle norme dei contratti collettivi in vigore per la categoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Qualora nel corso della durata del finanziamento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sarà revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente articolo 4 e l'istituto finanziatore potrà procedere, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione ».

BUTTÈ. Propongo il seguente emendamento, che si richiama alla discussione fatta:

« Collocare all'inizio dell'articolo il seguente primo comma ».

« L'Ispettorato del lavoro accerterà periodicamente se permangano le condizioni di occupazione di cui all'articolo 2 ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'emendamento introduttivo all'articolo 6 proposto dall'onorevole Buttè.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento introduttivo all'articolo 6 proposto dall'onorevole Buttè.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 6 di cui già ho dato lettura:

(È approvata).

L'articolo 6, nel suo complesso, rimane dunque, così formulato:

« L'Ispettorato del lavoro accerterà periodicamente se permangano le condizioni di cui all'articolo 2

Qualora nel corso della durata del finanziamento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerti che le condizioni che hanno giustificato la concessione del finanziamento stesso siano venute meno in tutto o in parte, sarà revocato o corrispondentemente ridotto il concorso statale di cui al precedente articolo 4 e l'istituto finanziatore potrà procedere, sentiti i Ministeri del tesoro

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

e dell'industria e commercio, alla revoca del finanziamento o alla sua decurtazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 7:

« All'onere di lire 350 milioni annui di cui al precedente articolo 4 verrà provveduto con stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1956-57 ».

Poiché questo articolo interessa l'onere finanziario, rimane accantonato in attesa del parere della IV Commissione Finanze e tesoro.

Do lettura dell'articolo 8:

« Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un fondo di lire 3.500 milioni intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'articolo 10 per far fronte a provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche ».

L'onorevole Foa ha presentato il seguente emendamento fatto proprio dall'onorevole Giolitti:

« Sostituire l'ultima parte dell'articolo, dalle parole: che lo amministra a mezzo, con le parole: che lo distribuisce, a mezzo della Commissione di cui all'articolo 10, ai siderurgici licenziati dal 10 febbraio 1953 al 1° ottobre 1955, e anche, quando siano ancora disoccupati, ai licenziati fra il 1° gennaio 1950 ed il 10 febbraio 1953 ».

GIOLITTI. Vorrei richiamarmi ad una osservazione fatta dall'onorevole La Malfa circa l'opportunità di fissare i due termini e, quindi, determinarli in modo esatto specialmente per quanto riguarda la nostra posizione contrattuale nei confronti della C.E.C.A..

LA MALFA, *Relatore*. Basta completare così l'ultima frase dell'articolo: « ...per far fronte alle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche, di cui all'articolo 2 ».

DIAZ LAURA. Resta l'altra questione.

L'onorevole Foa, ha già dichiarato durante l'esposizione fatta in una precedente seduta che gli stessi lavoratori erano disposti a percepire una parte minore della quota pur di farne beneficiare altri lavoratori. Un esempio lo abbiamo all'Isola d'Elba, dove — per la questione della C.E.C.A. — si sono già avuti centinaia di licenziamenti e gli altiforni

sono stati chiusi in previsione del piano di attuazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Poiché vi è questo atto di solidarietà da parte dei lavoratori, ritengo che, almeno per questa seconda parte del fondo C.E.C.A., si potrebbe far beneficiare il maggior numero possibile di lavoratori.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Già nella illustrazione da me fatta in sede di discussione generale, ho avuto modo di toccare questa delicatissima questione, anche nei riflessi della seconda parte del provvedimento. Ho accettato volentieri, nella prima parte, l'emendamento La Malfa che dice: « Nel periodo dal 10 febbraio al momento della applicazione della presente legge ».

Posso dichiarare, comunque, che le intenzioni dichiarate della C. E. C. A. sono le seguenti: poiché siamo in ritardo rispetto alla stipulazione di questo provvedimento, e tutti i provvedimenti analoghi presi, in sede C. E. C. A., per i lavoratori di altri Paesi, hanno avuto sempre carattere preventivo rispetto ai licenziamenti (che sono stati successivi), vi sono difficoltà a riconoscere solennemente, attraverso un documento, il valore retroattivo del documento stesso. Nella sostanza, però, sono d'accordo con noi, che tre miliardi e mezzo siano da erogare a questi lavoratori.

Si tratta, dunque, di difficoltà formali per non costituire un precedente.

Vorrei, quindi, pregare di non ripetere, in questo articolo, questo termine finale, nella intesa che il periodo di entrata in vigore è dal 10 febbraio. Quando andremo a trattare con la C. E. C. A. cercheremo di estendere questo termine e non andremo oltre il secondo.

Diversamente potremmo trovare, presso la C. E. C. A., dei seri contrasti e delle difficoltà insormontabili. Comunque, non deve essere precisato nessun termine che avvalorate antecedenti al 10 febbraio 1953 o successive all'entrata in vigore della presente legge.

Riferendomi all'emendamento Foa, rilevo anche un altro concetto nei confronti del quale debbo dichiarare il mio dissenso. Si desidera che alla espressione: « il comitato amministra » venga sostituita l'espressione « il comitato distribuisce ». Il Comitato non è chiamato a distribuire ma bensì ad amministrare perché le diverse voci delle indennità, le liquidazioni dei conti, comportano operazioni tali che si configurano in una vera e propria amministrazione dei fondi, non in una loro distribuzione.

DIAZ LAURA. Per quanto riguarda il termine del 10 febbraio possiamo essere

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

l'accordo. Dove non possiamo essere d'accordo e sui termini « amministra » e « distribuisce ». Non è questa, una questione di forma bensì uno dei punti più importanti della legge; collegato con l'interpretazione dello spirito dell'articolo 23 del Trattato. Si debbono dare queste indennità extra-contrattuali direttamente ai lavoratori, nella misura che la legge vuole indicare oppure una parte di questi fondi deve essere destinata ad una serie di altre utilizzazioni per le quali riteniamo che, date le condizioni del nostro Paese, non debbano invece, essere utilizzati? È una questione di sostanza che deve essere regolata chiaramente in questo articolo. Noi insistiamo perché i fondi della C. E. C. A. siano usati per questa indennità diretta ai lavoratori. I lavoratori, tra l'altro, li hanno già spesi e sono tutti indebitati, perché quasi nessuno ha potuto trovare una occupazione occasionale. Mi pare che proprio la sostanza prima di questa legge sia quella della utilizzazione che noi sosteniamo.

Noi, quindi, insistiamo sull'emendamento Foa per quanto riguarda questa parte, mentre, per il termine, non insistiamo.

LA MALFA, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario; insisterei comunque nel proporre di aggiungere, *dopo la parola « siderurgiche » le parole « di cui all'articolo 2 della presente legge »*. Per quanto riguarda il termine, sono l'accordo che bisogna estenderlo a prima del 10 febbraio, ma credo che si debba fare nella sostanza e non nella forma, perché la C. E. C. A. è anche essa legata a un certo periodo.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La onorevole Diaz ha sollevato una questione di fondo sulla quale desidero essere della massima chiarezza affinché non si abbiano equivoci interpretativi che possono metterci in difficoltà.

Quando la onorevole Diaz parla del valore diverso che attribuisce alla parola « distribuire » rispetto alla parola « amministrare » mi permetto dire che questa è una ragione di più per sostenere la parola « amministrare ». Nella precedente seduta ho accennato alla nostra intenzione, al nostro desiderio, alla nostra volontà di non pensare a rimborsi di qualsiasi genere nei confronti delle aziende e, meno che mai, nei confronti del Ministero del lavoro, per la parte spesa per corsi di qualificazione ed altri. La C. E. C. A. da parte sua, ci ha detto che una delle forme di intervento alle quali non può rinunciare è quella prevista dalla lettera *D* per la qualificazione professionale. Si prospetta il caso che sia necessario, da parte nostra, istituire dei

corsi di riqualificazione per le nuove attività. L'applicazione della lettera *D* del paragrafo 23 comporta una lunga e delicata trattativa. La C. E. C. A. non riconoscerà, per gli interventi addestrativi, tutte le spese, ma soltanto un ammortamento delle attrezzature, limitato al periodo in cui il corso di riqualificazione si effettua. Si tratta, quindi, di una vera e propria amministrazione. Comunque io rigetto il criterio (e desidero che sia ben chiaro), rigetto il criterio che l'accordo si debba intendere soltanto nella erogazione di indennità e di contributi diretti ai lavoratori. Questo urta contro il disposto della lettera *D* del paragrafo 23. Insisto, quindi, perché venga mantenuto il verbo « amministrare ».

Per quanto riguarda i termini, ho detto che la C. E. C. A., dal punto di vista formale non potrà mai riconoscere, e meno che mai se verrà messo nella legge, che queste provvidenze siano estensibili ai lavoratori prima della entrata in vigore del mercato comune. Di fatto, noi cerchiamo di trar fuori, per questi lavoratori, un qualche cosa che va a danno di altri ma, dato lo spirito di solidarietà da essi nobilmente dimostrato non abbiamo nulla in contrario. Insisto, quindi, perché, formalmente, queste cristallizzazioni di termini non avvengano.

È un problema molto delicato perché anche alcune commissioni di lavoratori, che ho ricevuto, ed alcune di esse sono state accompagnate da voi, mi sono sembrate orientate nel senso indicato. Sono, quindi, preoccupato. È vero che la lettera *A* del paragrafo 23 parla di indennità da corrispondere a titolo di attesa, ma è quella, una delle forme di intervento e neppure la maggiore, perché alla lettera *B* si parla di « allocazioni » che significa, di liquidazioni di conti individuali che vanno aggiunte alla indennità di attesa: di più, alla lettera *D* si parla di riqualificazione.

A questo riguardo, debbo aggiungere qualche cosa. Noi, una operazione di questo genere (quella di dare una somma e basta) l'abbiamo effettuata in sede di vertenza sindacale per quanto riguardava il Sulcis. Abbiamo dato 450 mila lire a testa. Ora, alla C. E. C. A., ci rimproverano, nonostante avessero dato un assenso preventivo con una loro lettera, questa operazione. Le 450 mila lire a testa le abbiamo fatte anticipare dalla Carbosarda. Metà erano a carico della azienda e metà a carico della C. E. C. A. che dovrebbe rimborsarci quindi 225 mila lire a testa. Ora, siamo in difficoltà per riavere queste somme, perché appunto, la C. E. C. A.

ci rimprovera di aver adottato solo la parte prevista dalla lettera *A*, cioè l'indennità diretta, senza aver tenuto presente il disposto delle lettere *B* e *D*.

Su questo bisogna essere di estrema chiarezza: la C. E. C. A. non ci può seguire su questo terreno.

Per quanto riguarda le percentuali tra la prima, la seconda e la terza indennità debbo dire che, siccome il secondo versamento opera in termini di un conto individuale, la percentuale dipenderà dai conti individuali che verranno dati alla C. E. C. A.; non siamo quindi in grado di dire quanti saranno i conti individuali e non possiamo anticipare queste notizie.

LA MALFA, *Relatore*. Prego i colleghi della sinistra di considerare che la preoccupazione del collega Foa era un'altra. Egli aveva l'impressione che su questi tre miliardi e 500 milioni, il Ministero o i privati si potessero ripagare di spese già sostenute. Ora, invece, l'onorevole Sottosegretario ci ha dato delle chiarificazioni precise.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La mia lealtà, del resto doverosa, arriva al punto che io desidererei che, nel resoconto di questa discussione, risultasse solennemente come sia volontà del Parlamento che non si dia luogo a questi rimborsi.

GIOLITTI. Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario sono sufficienti; si potrebbe, comunque, votare un ordine del giorno.

DIAZ LAURA. Non si potrebbe adottare la dizione: « amministra e distribuisce? ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho dichiarato, molto lealmente, che il Ministero è disposto a fare uno sforzo per non ricuperare i 660-670 milioni già spesi per i lavoratori licenziati; non posso però impegnare il Ministero, perché vi osta l'articolo 23, sulla diversa interpretazione che si dà alle parole « amministra » e « distribuisce ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Giolitti se insista sulla parola « distribuisce » anziché « amministra ».

GIOLITTI. Signor Presidente, vorrei chiarire che accettiamo, per quanto riguarda i termini, l'emendamento del Relatore e, per quanto riguarda i rimborsi al Ministero, le dichiarazioni del Ministro; ma insistiamo per l'emendamento sostitutivo della parola « amministra » con la parola « distribuisce » e per un mantenimento dell'accenno agli operai licenziati prima del 1953.

Conseguentemente, l'emendamento Foa, può essere modificato in questo modo: « ai siderurgici licenziati di cui all'articolo 2 della presente legge e anche, quando siano ancora disoccupati, ai licenziati fra il 1° gennaio 1950 e il febbraio 1953 ».

Questo, invece di dire: dal 10 febbraio 1953 al 1° ottobre 1955.

LA MALFA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento e, come già ho detto, mi riservo di presentare al riguardo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giolitti-Foa, di cui do lettura:

« *Sostituire l'ultima parte dell'articolo, dalle parole: che lo amministra a mezzo, con le parole: che lo distribuisce, a mezzo della Commissione di cui all'articolo 10, ai siderurgici licenziati di cui all'articolo 2 della presente legge e anche, quando siano disoccupati, ai licenziati fra il 1° gennaio 1950 e il 1° febbraio 1953.* ».

(*Non è approvato*).

Pongo, allora, in votazione l'emendamento del relatore così formulato:

« *Dopo le parole finali: imprese siderurgiche, aggiungere: di cui all'articolo 2 della presente legge.* »

(*È approvato*).

DIAZ LAURA. Propongo che, al termine dell'articolo 8, sia inserito il seguente comma:

« *Qualora il lavoratore sia deceduto il contributo diretto del fondo C. E. C. A. spetterà ai genitori a carico o alla vedova o ai figli.* ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A parte il fatto che a me, personalmente, non sembra essere necessario l'emendamento della onorevole Diaz, mi permetto di dire che il Governo, in questa materia, non è entrato nel merito. È un problema almeno prospettato perché è implicito nelle norme generali del diritto.

Non vorrei, tuttavia, che inserendo la questione nel testo della legge ci si trovasse, poi, in difficoltà. Semmai, accetterei questo emendamento se trasformato in ordine del giorno, al fine di non lasciare dubbi in proposito.

LA MALFA, *Relatore*. A me pare ovvio il pensiero esposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Vorrei invitare l'onorevole Laura Diaz ad omettere, nell'ordine del giorno, anche quella casistica fra eredi.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

La formulazione disgiuntiva fra genitori a carico, vedova o figli potrebbe creare complicazioni. Eventualmente, io parlerei di eredi in generale, lasciando alle norme del diritto comune la soluzione dei singoli casi.

DIAZ LAURA. D'accordo. Ritiro l'emendamento in questione e mi riservo, nel contempo, di presentare un ordine del giorno formulato come suggerito dal nostro presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 8, nel suo complesso, rimane, pertanto, così formulato:

« Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un fondo di lire 3.500 milioni intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'articolo 10 per far fronte a provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della presente legge. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9

« Il Fondo di cui al precedente articolo è costituito con versamenti che l'Alta Autorità, ai sensi del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie indicata nell'articolo 1, effettuerà al Governo italiano nei seguenti importi:

a) per lire 1.750 milioni secondo le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione;

b) per lire 1.750 milioni in dieci rate annuali di lire 175 milioni ciascuna a decorrere dal 1° luglio 1956.

L'importo delle 10 rate annuali che saranno versate dall'Alta Autorità, per complessive lire 1.750.000.000, è anticipato dal Governo italiano con prelevamento dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che sarà integrato per pari importo da apposito contributo da disporsi ai sensi dell'articolo 62 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detta anticipazione farà carico ad apposita dotazione di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in corrispondenza dell'indicato prelievo.

L'anticipazione stessa verrà recuperata con i contributi annuali dell'Alta Autorità di cui alla lettera b) che saranno versati all'entrata del bilancio statale ».

L'onorevole Rubinacci, con un emendamento fatto proprio dall'onorevole Buttè,

propone che al secondo comma di questo articolo, dopo le parole: « è anticipato dal Governo italiano », vengano soppresse le restanti parole: « con prelevamento dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che sarà integrato per pari importo da apposito contributo da disporsi ai sensi dell'articolo 62 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

Quindi questo secondo comma dell'articolo 9 emendato suonerebbe così:

« L'importo delle dieci rate annuali che saranno versate dall'Alta Autorità, per complessive lire 1.750.000.000, è anticipato dal Governo italiano ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo far rilevare che anche qui, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una situazione molto delicata. Io ho accennato, alla fine della discussione generale, alle trattative avute con il Ministero del Tesoro per reperire i fondi necessari allo stanziamento dei 3 miliardi e 500 milioni di lire da parte del Governo italiano. Il Tesoro dichiarò, e dichiara tuttora, che non è in condizioni di stanziare, d'un tratto, 3 miliardi e mezzo come contropartita di altrettanta somma che la C. E. C. A. dovrà stanziare ai fini del paragrafo 53 del trattato. Dopo lunghe discussioni, ha consentito di iscrivere a bilancio 1 miliardo e 750 milioni, purché il Ministero avesse potuto provvedere all'anticipo per l'altro miliardo e 750 milioni di spettanza del governo italiano, che il Tesoro sarebbe stato disposto a pagare solo in rate annuali e per un periodo di 10 anni. Si prospettò, allora, il problema dell'anticipazione, non potendosi lasciare i lavoratori in attesa. In virtù della famosa lettera del paragrafo 23 che torna sempre a galla, si è stabilito di anticipare la somma traendola dal fondo esistente presso il Ministero del lavoro, con uno stanziamento di dieci miliardi. Purtroppo, ciò ha avuto una conseguenza. La C. E. C. A., che doveva immediatamente stanziare 3 miliardi e 500 milioni, ha detto: dal momento che voi, Governo italiano, non siete in grado di stanziare tutto, neppure io stanzierò il mio fondo e darò 1 miliardo e 750 milioni immediatamente e il resto in 10 anni.

Quindi il problema è in questi termini: il Governo italiano è impegnato per i primi 3 miliardi e mezzo a fare versamenti decennali come stabilisce la legge; per quanto riguarda i 3 miliardi e 500 milioni destinati al secondo scopo, 1 miliardo e 750 milioni li

avremo subito dalla C. E. C. A., il resto l'anticipa il Fondo di addestramento professionale. Senonché, il Ministero del lavoro non può a cuor leggero fare questo prelevamento. Le ragioni già sono state accennate. Sul Fondo, che è di soli 10 miliardi, grava tutto il peso dei cantieri di qualificazione e i nuovi oneri sociali che si pagano per gli apprendisti artigiani. Quindi non lo potevamo ulteriormente decurtare. Di conseguenza abbiamo prospettato la soluzione pratica di fruire, in virtù della legge 29 aprile 1949, n. 264, (che dà al Ministro del lavoro, di concerto con quello del Tesoro, la possibilità di prelevare dal Fondo della disoccupazione) dei fondi integrativi, e a condizione che, nella legge, sia detto questo.

Noi vogliamo, infatti, che la legge spieghi bene come saremo coperti finanziariamente. In tal modo speriamo che il Fondo addestramento professionale rimanga indenne.

Se, come propone l'onorevole Rubinacci, noi dicessimo semplicemente: «l'importo delle 10 rate annuali che saranno versate dall'Alta Autorità per complessivi 1 miliardo e 750 milioni di lire, è anticipato dal Governo italiano», noi torneremmo, evidentemente, in alto mare. Il Tesoro direbbe subito che non li ha; e, quindi, bisognerebbe tornare a discutere, ritardando ancora il varo del provvedimento.

A parte, quindi, il fatto che, io credo, la Commissione Finanze e tesoro debba pronunciarsi, al riguardo rilevo che l'emendamento rischia di rimandare indefinitamente il problema.

BUTTÈ. Certo che è doloroso, e lo devo qui rilevare, che il Governo italiano discuta su 1 miliardo e 500 milioni, in questa particolare materia. Ora, sul fatto di gravare o meno su certi fondi, io non mi dilungo perché l'onorevole Sottosegretario di Stato ha spiegato qual'è la situazione.

I 10 miliardi debbono servire per tutto!

In definitiva, noi spenderemo ancora fondi della disoccupazione anche per questi indigenti. Comunque, dopo le dichiarazioni del Governo, poiché certo, con un nostro voto, non riusciremmo a spostare la questione, nonostante la misera somma, non insisto.

LA MALFA, *Relatore*. Credo che, se noi sopprimessimo questa parte dell'articolo 9, bloccheremmo il provvedimento. Infatti, la Commissione di Finanze e tesoro dovrebbe trovare i fondi per la nuova copertura. Devo, pertanto, associarmi alle conclusioni del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 9 nel testo di cui, già, ho dato lettura.

(È approvato).

Do, ora, lettura del successivo articolo 10:

« Ai fini dell'articolo 8 è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato composto di:

due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno della Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, l'altro della Direzione generale dei rapporti di lavoro:

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, uno della Direzione generale affari generali ed uno della Direzione generale produzione industriale;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno della Ragioneria generale dello Stato ed uno della Direzione generale del tesoro;

due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori siderurgici designati dalle Organizzazioni competenti secondo la procedura prevista dall'articolo 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la segreteria ha sede presso il Ministero medesimo.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Comitato dovrà rendere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il conto delle somme erogate nell'anno precedente sul fondo di lire 3.500.000.000 di cui all'articolo 8.

Il rendiconto verrà approvato dal Ministero stesso previo parere del Ministero del tesoro. ».

L'onorevole Foa ha presentato il seguente emendamento, fatto proprio dall'onorevole Giolitti:

« Sostituire il quinto capoverso con il seguente:

« Tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre dei lavoratori siderurgici designati dalle organizzazioni sindacali della categoria ».

GIOLITTI. L'onorevole Foa ha già illustrato, in sede di discussione generale, questo emendamento. Desidero tuttavia insistere, nel farlo mio a nome dei gruppi socialista e comunista, nel porre in rilievo come il richiamo all'articolo 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sia semplicemente, artificioso e

oglia nascondere un'operazione discriminatoria sul terreno sindacale e politico. È chiaro che l'articolo 48 del Trattato non è assolutamente pertinente alla nomina del comitato revisto dall'articolo 10 del disegno di legge l nostro esame. Detto comitato deve, infatti, occuparsi di tutt'altre cose che non quelle cui si riferisce l'articolo 48 del Trattato.

Come potete evincere dal testo, l'articolo 10 in esame, prevede la costituzione del Comitato incaricato di « amministrare », come è detto, il fondo che deve andare a beneficio dei lavoratori licenziati nel settore siderurgico. In questo Comitato devono essere nominati rappresentanti dei lavoratori, così dice il testo del governo, secondo la procedura prevista dall'articolo 48 del Trattato istitutivo della C. E. C. A. Per chiarezza voglio dare lettura, traducendo dall'originale, di questo articolo. Esso così recita:

« Il diritto delle imprese di costituire associazioni non è regolato dal presente trattato. L'adesione a queste associazioni deve essere libera. Esse possono esercitare tutte quelle attività che non sono contrarie alle disposizioni del presente trattato o alle decisioni o raccomandazioni dell'Alta Autorità.

Nei casi in cui il presente trattato prescriva di consultare il Comitato consultivo, ogni associazione ha il diritto di sottoporre all'Alta Autorità, nei termini da questa fissati, e osservazioni dei suoi membri sul fatto in questione.

Per ottenere le informazioni che le sono necessarie, o per facilitare l'esecuzione dei compiti che le sono affidati, l'Alta Autorità ricorre, di regola, alle associazioni dei produttori, a condizione che esse assicurino ai rappresentanti qualificati dei lavoratori e dei consumatori una partecipazione ai loro organi direttivi o a dei comitati consultivi reati presso di loro; oppure, che tali associazioni, assicurino, in qualunque altro modo, in seno alla loro organizzazione, un rilievo soddisfacente all'espressione degli interessi dei lavoratori e degli imprenditori.

Le associazioni previste al precedente comma sono obbligate a fornire all'Alta Autorità tutte quelle informazioni, sulla loro attività, che quest'ultima giudichi necessarie. Le osservazioni previste al secondo comma del presente articolo e le informazioni fornite ai sensi del presente quarto comma, sono comunicate dalle associazioni anche al Governo interessato ».

Questo è l'articolo 48 del Trattato, punto e basta!

Ora, io domando ai colleghi se questo articolo possa essere onestamente citato per stabilire la procedura secondo la quale devono essere nominati i rappresentanti dei lavoratori nel Comitato che deve amministrare i fondi da destinare ai lavoratori. Con questa procedura, i rappresentanti dei lavoratori si fanno nominare dalle associazioni dei padroni, i quali già godono nel Comitato, di due rappresentanti. Vogliamo noi che i rappresentanti dei lavoratori siano designati dalle associazioni padronali? Bisogna essere chiari e assumersi la responsabilità. Non si può nascondere, con un sotterfugio, il vero scopo della dizione dell'articolo della legge. È la slealtà, veramente ridicola, di questa manovra che ci muove all'indignazione. Altre volte, in questa sede, è stata citata la lettera e lo spirito del Trattato della C. E. C. A., e giustamente il rappresentante del Governo ha citato alcune difficoltà di fronte alle quali si sarebbe trovato, eventualmente, il Governo italiano nel caso in cui non fosse stato rispettato il Trattato in questione; ma qui, veramente, questo richiamo al Trattato non può essere assolutamente accettato. Dobbiamo, perciò, respingere con la massima energia ed indignazione questo punto che ha solamente lo scopo di mascherare una manovra.

Si vuol colpire una grande organizzazione sindacale, che oggi ha la rappresentanza della maggioranza dei lavoratori licenziati nell'industria siderurgica. Nel raccomandare, quindi, all'approvazione della Commissione, l'emendamento del collega Foa, desidero sia ben chiaro che il suo scopo è, semplicemente, quello di eliminare questa discriminazione e di assicurare una giusta rappresentanza di tutti i lavoratori attraverso le loro organizzazioni.

Quindi, nessuna preminenza, nessun privilegio a favore dell'una o dell'altra organizzazione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo problema di ordine politico generale io non credo che, in sede di Commissione, si possa modificare l'atteggiamento del Governo. Il Governo ha proposto l'articolo 10 tenendo presente tutto il meccanismo della rappresentanza sindacale quale si verifica e si attua in sede C. E. C. A. Se teniamo presente che il Trattato, per la stessa composizione del comitato consultivo della C. E. C. A., (dove ci sono pure rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori) stabilisce testualmente, che è l'Alta Autorità a designare le organizzazioni abilitate a rappresentare, ecc., ecc... ci si rende conto della cosa. Comunque, non è sembrato

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

al Governo di dover modificare, per una situazione particolare come questa (ove si prevede un comitato che amministra denaro della C. E. C. A.), non è sembrato al Governo — ripeto — di dover modificare le sue direttive di ordine generale per quanto riguarda la rappresentativa del Governo italiano in sede C. E. C. A.

Quindi, non posso aggiungere altro. Esiste una direttiva politica del Governo, trattata già ampiamente in aula, ed io non sono autorizzato a tenere un atteggiamento diverso in questa sede.

LA MALFA, *Relatore*. Per parte mia si tratta qui di un problema essenzialmente politico e che, come tale, riguarda il Governo.

PESSI. Il Governo, a quanto sento, risolve il problema asserendo che questo è un organismo che discende dalla C. E. C. A. Esso dice: io mi rifugio nell'articolo 48 del Trattato, e questo per poter avvalorare una situazione del tutto ingiustificata di discriminazione all'interno. (E non ho voluto usare termini più gravi).

Però, in questo caso, subentra una responsabilità personale dei singoli componenti la nostra Commissione.

Volete voi, veramente, avallare questa discriminazione ingiusta, con lo specioso motivo che si amministra un fondo della C. E. C. A. In Italia?

È questo il problema che noi poniamo. Siete voi d'accordo con questo atto ingiusto, antidemocratico, sbagliato, architettato rifugiandosi in uno specioso motivo di legame con la C. E. C. A.? Ecco ripeto, il problema grave che si pone di fronte alla nostra commissione ed alla personale responsabilità di ciascuno di noi. È per questo che chiedo l'appello nominale per la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta di appello nominale è appoggiata dal prescritto numero di deputati.

(È appoggiata).

GIOLITTI. Per dichiarazione di voto desidero dichiarare che, pur prendendo atto delle affermazioni del Sottosegretario di Stato, rimane il fatto, assai grave, per cui la tesi del Governo esclude d'autorità, arbitrariamente, la rappresentanza dei lavoratori dal comitato che deve amministrare questo fondo.

Ciò indurrà i rappresentanti delle nostre organizzazioni sindacali ad avanzare, in qualsiasi momento, nel corso di questa amministrazione, tutti i dubbi e tutti i sospetti sul modo in cui questo fondo sarà erogato ai

lavoratori. Si stabilisce, infatti, una procedura per cui un organismo di questo tipo, in una situazione così delicata, è alla discrezione dei datori di lavoro che stabiliscono, essi stessi, chi debbano essere i rappresentanti dei lavoratori. Data la estrema gravità della situazione che si verificherebbe ove non si approvasse l'emendamento da noi sostenuto, col dichiarare che voterò a favore, invito ogni componente la Commissione a valutare serenamente le circostanze ed assumere, conseguentemente, la propria responsabilità.

GRILLI. Io sono un dirigente sindacale e, qui, vedo colleghi dell'una e dell'altra parte. Vorrei sapere con quale animo i lavoratori appartenenti ad una organizzazione diversa da quella che io rappresento, accetterebbero di andare, designati da industriali, in questa Commissione.

Con quale animo potreste accettare di andare a far parte di questa Commissione a nome dei lavoratori, quando sapete che l'80 per cento dei lavoratori interessati è nella F. I. O. M.?

Sul vostro capo penderebbe, sempre, la minaccia di dover avallare quello che fanno gli industriali, anche a danno dei lavoratori vostri organizzati. Ora, io so che anche nel campo sindacale avverso al mio, si nutrono dubbi e preoccupazioni. Anche gli avversari non possono ignorare che, mentre teoricamente ci si appella alle istanze di democrazia quando veniamo al concreto, si trova il Governo, pronto a soggiacere alla volontà di un ente extranazionale ed a violare con leggerezza proprio questi principi generali di democrazia tanto sbandierati. E voi che fate? Tacete.

PESSI. È solo ipocrisia!

GRILLI. Perché non potete parlare come facciamo noi! Sopportate che il Governo possa venire ad imporre la volontà di una autorità supernazionale?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è affatto vero.

GRILLI. Vi faccio presente, parlando della C. E. C. A., che il Parlamento, facendosi eco di questo sentimento di disagio, non ha ancora nominato i suoi membri. Questo vi dimostra come vi siano ostacoli e remore ad accogliere questa politica. Nel caso in esame tacciono i monarchici, i missini, i democristiani in genere. Ma i democristiani sindacalisti non possono tacere. Cosa ne pensano? Fra poco arriveremo ad una votazione. Voi, come voterete? Voterete affinché il Comitato

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

sia composto dagli industriali e dai lavoratori scelti dagli industriali?

Dove va allora a finire il rispetto per i sindacati?

Voterò, quindi, a favore dell'emendamento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si impone una precisazione. Io non ho detto — ripeto — che noi, Governo italiano, in questa materia, si subisca la volontà di un organismo supranazionale. Ho detto soltanto questo: che il Governo è d'avviso, in questa circostanza, poiché il meccanismo di rappresentanza sindacale negli organismi della C. E. C. A. è già prestabilito, di non modificare, in questo momento particolare, la sua impostazione generale.

Questo solo io ho detto.

Il Governo si assume la responsabilità di quello che fa in questo momento particolare; ma sia ben chiaro che non ho mai accennato a volontà supranazionali che schiaccerebbero la volontà del Governo!

GATTI CAPORASO ELENA. Vorrei associarmi, a nome del gruppo socialista, alle considerazioni del collega che mi ha preceduto. Mi sembra assurdo, veramente incredibile, che il Governo possa accettare, da parte di una autorità supranazionale, un sistema di discriminazione che nel nostro paese non ha avuto (quando lo si è voluto applicare all'interno) alcuna fortuna. Mi sembra che, in fondo, sia una nostra prerogativa quella di poterci regolare all'interno senza i consigli di nessuno. D'altra parte, i principi di democrazia, già attaccati dagli altri colleghi, mi sembrano molto importanti.

Porto ad esempio la situazione di Piombino ma potrei farlo anche per altre zone interessate. A Piombino, l'80 per cento dei lavoratori licenziati sono iscritti alla F.I.O.M. Ora, in base a quale ragione volete discriminarli?

Che idea i nostri colleghi hanno della democrazia se pensano di escludere questa organizzazione?

Chi rappresenterà i punti di vista di questi lavoratori che sono la stragrande maggioranza?

Quindi, a me sembra che, se oggi veramente nel nostro paese vogliamo andare verso una situazione politica diversa e se già qualche cosa di nuovo si è sviluppato negli ultimi mesi (e noi speriamo che ciò continui) non dobbiamo approvare provvedimenti di questo genere che sono veramente dei soprusi. Accettiamo, quindi, la rappresentanza

di tutte le organizzazioni sindacali più qualificate. Ecco perché voterò a favore dell'emendamento.

QUARELLO. Non si deve dimenticare che la C. E. C. A. non è una organizzazione internazionale ma è un'organizzazione sorta per la volontà di forze politiche che, per la prima volta nella storia, hanno imposto la loro volontà e le loro direttive alle forze padronali. Ed è la prima volta nella storia politica del mondo che si è sottomessa la volontà padronale, dei *comités de force*, alla volontà di un'organizzazione collettiva. Faccio, inoltre, osservare che questa organizzazione, che presiede alla distribuzione e alle produzioni, è tanto poco padronale che nella propria carta istitutiva, ha tenuto, soprattutto conto delle esigenze dei lavoratori, stabilendo, anche nei suoi ordinamenti, disposizioni precise e concrete a favore di quelli che lavorano ed a favore di quelli che, per forza di cose, ad un certo momento divengono disoccupati. Questo spirito è tale da garantire, di per se stesso, l'assoluta assenza di intenzioni di predominio.

D'altra parte poi, la composizione, del comitato non è stata una volontà o un capriccio da parte nostra, ma è stata la conseguenza logica di precedenti negativi atteggiamenti politici assunti dalle vostre organizzazioni sindacali.

Comunque, siamo certissimi che le persone che saranno chiamate a rappresentare i lavoratori saranno designate da organizzazioni sindacali.

GIOLITTI. Dichiaro che l'onorevole Quarello mentisce sapendo di mentire.

QUARELLO. Saranno designate, come ho detto, da organizzazioni sindacali e, comunque, lo spirito da cui saranno animate e col quale agiranno ci darà la garanzia assoluta che la loro funzione sarà compiuta!

PESSI. Questo vada a dirlo in piazza!

QUARELLO. È per questa profonda fiducia, ed in questa assoluta convinzione, che io do il mio voto al testo governativo, respingendo l'emendamento in esame.

DIAZ LAURA. Desidero, a mia volta, precisare che non esiste alcun preconcetto della C. E. C. A. contro di noi. Questo è un'invenzione del Governo. Io vorrei che l'onorevole Sottosegretario ci citasse un comma in cui è detto che una qualsiasi organizzazione sindacale possa essere esclusa. È il Governo italiano che ha compiuto questo abuso. Quindi la cosa è ancora più grave. Altro che atto di servilismo! Qui è un servilismo non richiesto!

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

Vorrei, quindi, chiedere all'onorevole Buttè e ad altri sindacalisti se sono d'accordo sul fatto che l'organizzazione padronale sia l'unica arbitra.

Vi rendete conto, onorevoli colleghi, che fin da ora vi assumete una brutta responsabilità? Questo comitato, quale fiducia potrà mai ispirare? Perché, dunque, non volete che ci sia un rappresentante della maggioranza dei lavoratori? Come si vogliono amministrare questi fondi?

È assolutamente necessario approvare l'emendamento che stiamo per votare se non vogliamo che la risposta a questa domanda, sia, per la democrazia ed il diritto la più sconcertante.

FARALLI. A me pare, onorevoli colleghi, che non si debba trascinare la discussione, soprattutto una discussione come questa, su un terreno politico. Bisogna tener conto di quelli che sono gli scopi della legge. Evidentemente essa vuole rappresentare un atto di distensione; e non soltanto attraverso un'atto di solidarietà.

I nostri operai hanno diritto di essere sollevati da uno stato di miseria in cui sono stati posti anche dalla C. E. C. A. Non è quindi il momento, l'occasione e, direi, l'opportunità, da parte della nostra Commissione, di portare la discussione su una questione di fondo politica. La nostra Commissione si è sempre rifiutata di portare il problema politico come determinante e dominante nelle nostre discussioni. Qui si tratta, onorevoli colleghi, di trovare una sistemazione, per cui si soddisfino le esigenze del provvedimento, e soprattutto, di trovare una soluzione che non lasci dubbi, in senso obiettivo, e soddisfi tutte le aspettative degli operai che sono disoccupati a causa della creazione della C. E. C. A.

Ora, la collega onorevole Diaz, ha detto — giustamente — che è inconcepibile escludere la rappresentanza della organizzazione più forte nel settore metallurgico: la F. I. O. M.

Onorevoli colleghi, non ci si venga a dire che quella della organizzazione nazionale dei lavoratori non sia una volontà distensiva. Non c'è occasione in cui l'organizzazione non cerchi di trovare i migliori punti di intesa per la soluzione obiettiva dei problemi che si pongono al suo esame.

Ora, se noi, in questa Commissione della industria, di cui fanno parte qualificati sindacalisti...

DOSI. Non ci sono qui rappresentanti sindacali: ci sono solo deputati!

FARALLI. Lei ha avuto altra volta anche occasione di dire che era anche rappresentante degli industriali. La sua personalità è tale, evidentemente, che può anche rappresentare gli industriali o altri interessi che non siano quelli sindacali: ma questa è un'altra questione.

Io dico, che qui ci sono deputati che hanno tutti una responsabilità precisa, sia nel settore sindacale che nel settore produttivo. Ebbene, mi pare che se noi dovessimo sancire questa discriminazione, commetteremo un atto non soltanto di ingiustizia ma anche impolitico; un atto che andrebbe svantaggio della nostra Commissione. Penso che anche il Governo non ne sarebbe soddisfatto se mira, come oggi mira, ad una pacificazione del paese. Ecco perché io faccio appello a colleghi perché accettino che nel comitato in esame vi siano anche i rappresentanti sindacali. Per questo, voterò a favore dell'emendamento.

GALLI. Sono state avanzate dai colleghi della sinistra due espressioni che, anche volendo, non possono essere dimenticate: ipocrisia e perplessità.

Nel respingere queste gratuite illazioni desidero esporre anch'io le ragioni per le quali sono arrivato alla decisione di non approvare l'emendamento. Prima di tutto ho voluto accertarmi se veramente questi rappresentanti dei lavoratori, in seno al comitato in oggetto, vengano nominati dagli industriali. L'onorevole Gioitti ha fatto questa affermazione; ma io non riesco a vedere né nell'articolo 48 del Trattato né in altri articoli una simile norma.

GIOLITTI. Sono le organizzazioni, dei produttori, come dice il testo dell'articolo 48, nella specie la Assider.

GALLI. Assolutamente no. Lo abbiamo letto insieme, un minuto fa, quell'articolo. Comunque, non credo che qui si debba fare una esegesi dei trattati. Il discorso è, quindi, politico. Anche l'onorevole Faralli, che ha dichiarato di non voler fare affermazioni di carattere politico ha finito col farle. Ho avuto l'occasione di assistere alla discussione quando si è parlato delle nomine ed ho rilevato che sono emersi chiari i pareri e gli orientamenti sia da parte vostra che nostra. Mi pare che l'atteggiamento dei sindacati della maggioranza dei lavoratori (consentitemi — in modo provvisorio — di chiamarli: di intonazione socialcomunista) abbiano respinto inizialmente la C. E. C. A., salvo poi — e questa è una costante — cercare di ottenere (cosa ragionevole) i conseguenti van-

taggi. Poiché però, la costituzione della C. E. C. A. è avvenuta in un determinato spirito, non si può trascurarlo. Per questo aderisco a quanto detto dal collega Quarello. Se è vero che è del tutto ragionevole che i rappresentanti dei lavoratori siano presenti, è altrettanto vero che bisogna evitare posizioni preconcepite, da una parte e dall'altra.

Un'altra affermazione mi sembra da respingere: la dichiarazione cioè, fatta dal collega Giolitti che, se non saranno presenti, rappresentanti sindacali della F. I. O. M., noi saremmo costretti a nutrire gravi perplessità e gravi sospetti nei confronti del comitato.

Orbene, onorevole Giolitti, se voi dite che noi abbiamo diffidenza e ipocrisia nei vostri confronti, mi pare che sia la stessa cosa, rovesciata, quando si dice questo da parte vostra.

Chi ha vissuto in questo mondo sa benissimo in quante circostanze e occasioni avete qualificato ingiuriosamente queste nostre rappresentanze sindacali, salvo poi, in alcune occasioni, accettare quello che esse hanno fatto.

Noi, forse, possiamo essere perplessi ma, pur nella perplessità, sappiamo prendere una decisione.

LA MALFA, *Relatore*. Io confesso di trovarmi estremamente imbarazzato. Mi pareva che la discussione di questo provvedimento di legge dovesse procedere, così come fondamentalmente doveva procedere, con un accordo fra le varie parti, cercando — tutti insieme — di realizzare il meglio. E qui, invece, le cose prendono tutt'altra piega. Di fronte ad una situazione politica, e quindi ad una decisione politica, che mette personalmente me in grave imbarazzo — perché i colleghi di sinistra hanno dato a questo Governo un carattere, un significato durante questi ultimi mesi — la mia opinione personale verso queste forme di governo e di collaborazione è a tutti nota e quindi non ha bisogno di essere ripetuta. Ma, appunto per queste due posizioni, cioè una di governo, che ha la simpatia dello schieramento di sinistra, ed una mia posizione generale di riserva, vi confesso che non saprei come decidere.

Ora, io vi ho qui sentito parlare di ipocrisia e di non ipocrisia, per quanto riguarda la maniera con cui son designati i delegati con riferimento all'articolo 48. Visto che non dobbiamo e non vogliamo fare ipocrisie, dirò che, anche esimendoci dal riferimento all'articolo 48 non si sanerebbe il sospetto. Il problema politico resterebbe. Penso che il Governo non sia tanto legato all'articolo 48 del Trattato

quanto alla impostazione concettuale della organizzazione internazionale di cui è qui questione. I colleghi della maggioranza, quando richiamano i colleghi di sinistra per il loro atteggiamento passato, non hanno — a vero dire — tutti i torti.

Infatti io l'avrei capita una differenziazione fra la posizione politica e quella sindacale. L'avrei capita benissimo qualora i due partiti, socialista e comunista, avessero condotto la loro battaglia politica contro la C. E. C. A. senza però impegnarvi l'organizzazione sindacale, che non è un'organizzazione politica. Ed allora, evidentemente, la situazione sarebbe stata diversa. Quindi, all'origine di questo problema c'è, io lo debbo dire con estrema obiettività, una utilizzazione della organizzazione sindacale su un terreno sul quale poteva e doveva rimanere neutrale; proprio per riservarsi la possibilità di difendere i lavoratori su questo particolare terreno. Evidentemente, quando la C. G. I. L. ha combattuto tanto la C. E. C. A. ha creato una certa incompatibilità politica e, direi, anche morale fra le sue rappresentanze e la C. E. C. A. stessa.

Ora, l'attuale Governo ha espresso il suo orientamento per la soluzione in esame. Chiedo all'onorevole Sottosegretario se vede un altro mezzo di soluzione. Se cioè, volendo salvare il principio della coerenza della posizione del nostro paese verso l'Alta Autorità, sia possibile una soluzione meno contrastata.

Comunque, sapete cosa io penso. Io non attribuisco al mercato comune tutti i licenziamenti e credo che la causa prima debba ricercarsi sul piano nazionale di quest'industria. Se, veramente, io fossi sicuro che la Comunità ha creato questa disoccupazione, lo direi con tutta coscienza. Ma io, invece, credo l'opposto.

Comunque dico al Governo: trovi un'altra forma per ascoltare questi sindacati: e anche se non formalmente, li ammetta a questa rappresentanza.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quale potrebbe essere la soluzione?

LA MALFA, *Relatore*. Se, pur salvando il punto di vista internazionale, ripeto, si potesse, in qualche modo, consultare l'organizzazione sindacale di sinistra, forse il contrasto potrebbe essere sanato. Comunque non saprei, ora, nemmeno precisare.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, prima di pronunciarsi sulla richiesta del Relatore, desidera venga meglio precisato il pensiero della opposizione. Qui, infatti, c'è un

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

suggerimento dell'onorevole La Malfa, una domanda precisa dell'onorevole La Malfa: se il Governo è in grado di suggerire altre forme di consultazione tenendo fermo il testo dell'articolo 10; se è in grado, quindi, di suggerire altre soluzioni meno contrastate. Il Governo vorrebbe prima sentire il parere della opposizione.

PESSI. Cosa significa?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il relatore ha usato un verbo, il verbo consultare!

GIOLITTI. No, l'onorevole La Malfa ha detto che riteneva opportuno — e quindi suggeriva — di eliminare il riferimento all'articolo 48 del Trattato.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* No, l'onorevole La Malfa ha detto: «mantenendo integro il meccanismo!»

Non credo che si possano contemperare facilmente tutte le esigenze.

LA MALFA, *Relatore*. Desidero precisare che ho dichiarato che il problema politico non riguarda, a mio avviso, l'articolo 48; ma riguarda il Governo e la sua interpretazione delle responsabilità internazionali.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho capito. Praticamente, il relatore pensa che, anche sopprimendo l'accento all'articolo 48, rimane il problema nella sua sostanza.

GIOLITTI. La scelta per la partecipazione a questo Comitato come verrebbe effettuata?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Fra quelle correnti che sono favorevoli alla C. E. C. A.!

GIOLITTI. Allora non cambia proprio nulla.

TOGNONI. Per dichiarazione di voto. Desidero osservare che questo ragionamento non si giustifica. La Montecatini, ad esempio, cosa potrebbe dire a noi sindacalisti della C. G. I. L., quando chiediamo di discutere assieme ad altre organizzazioni? Voi attaccate sempre, a fondo, la Montecatini e quindi con voi non voglio discutere. Se sul piano interno non è accettabile questa impostazione, non vedo perché dovrebbe esserlo su quello internazionale.

Fra parti in contraddittorio non è obbligatoria la simpatia.

Mi sembra perciò davvero strano che questa posizione sia avallata da deputati che hanno proposto e approvato l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare quali siano veramente le condizioni

dei lavoratori e come vengano rispettate le loro libertà ed i loro diritti di cittadini nelle fabbriche! Se hanno coerenza nelle loro decisioni essi non potranno che votare a favore, come voto io.

PESSI. Desidero anche io fare una dichiarazione di voto. Non sono convinto delle argomentazioni portate sia dall'onorevole Sottosegretario di Stato sia dai colleghi che hanno parlato contro l'emendamento. Il problema è un problema politico di discriminazione interna. Ci stupiamo, quindi, che questo Governo assuma questa posizione. Noi non appoggiamo incondizionatamente questo Governo, ma lo guardiamo con simpatia per quanto di concreto esso fa. È appunto per questo che ci meraviglia il fatto che il Governo, pure non avendo un obbligo preciso che gli venga dal Trattato della C. E. C. A., voglia procedere ad una distribuzione dei fondi destinati ai lavoratori senza la rappresentanza delle nostre organizzazioni più direttamente interessate. È questo, un fatto politico che non possiamo non condannare; è una discriminazione interna tra i lavoratori assolutamente ingiustificata in quanto non esiste alcuna norma, da parte della C. E. C. A., che costringa a fare questo!

È vero che noi mai ci siamo dichiarati d'accordo sulla C. E. C. A. Ma questa è una posizione politico-sindacale conseguente agli effetti che se ne vedevano fin da allora. E questi effetti, in realtà, li vediamo anche oggi; anche se lei onorevole La Malfa dice che la disoccupazione, in questo settore, deriva dalla modernizzazione degli impianti, e non dalla C. E. C. A. Comunque la C. E. C. A. ha un suo peso in questa faccenda. Per questo eravamo e siamo contro la C. E. C. A.

Ma con questo? Per questo volete escluderci, in Italia, dove abbiamo un peso, nell'esame, nello studio, nella partecipazione alla distribuzione dei fondi che vengono dalla C. E. C. A.?

Perciò ai rappresentanti della C. I. S. L., o almeno della democrazia cristiana, dico: la nostra organizzazione ha sempre potuto combattervi e lo farà sempre, ogni qualvolta la C. I. S. L. prenda, secondo noi, una posizione che ci sembri contraria agli interessi dei lavoratori. Però è anche vero che mai, in nessuna circostanza, né ora, né ieri, né domani, verso la vostra od altre organizzazioni, abbiamo mai posto né porremo mai, un problema di discriminazione. In nessuna circostanza noi abbiamo assunto, per nessun motivo, una posizione di discriminazione o di esclusione vostra in qualunque comitato po-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1956

tesse esistere una rappresentanza sindacale di lavoratori.

CIBOTTO. Per cinque anni siamo stati da voi esclusi da ogni trattativa di lavoro, noi!

PESSI. Voglio ancora fare appello agli onorevoli colleghi perché considerino che al di sopra del fatto specifico, del comitato per la erogazione o amministrazione di questi fondi, esiste un fatto molto serio, il fatto di perpetuare in Italia una politica di discriminazione verso i lavoratori. Il fatto, ripeto, è serio per la responsabilità che si assume il Governo; ma è ancor più serio per ognuno di voi, colleghi della Commissione e soprattutto per quelli fra i colleghi che fanno parte di organizzazioni sindacali. Per questo motivo prego ognuno di voi di meditare molto bene il suo voto!

TONETTI. Dato l'atteggiamento assunto dal Governo non posso che essere favorevole. Non voglio qui adoperare la parola servilità verso la C. E. C. A. ma, comunque, mi sembra che questa del Governo sia una posizione di eccessivo riguardo. Resta tuttavia un fatto che viola i principi elementari della democrazia, misconosce una organizzazione che, piaccia o non piaccia, rappresenta la maggioranza dei lavoratori. Né, tampoco, gli argomenti portati qui dall'onorevole La Malfa sono riusciti a persuadermi. Una nostra opposizione a che si istituisse l'Alta Autorità non preclude la presenza della massima organizzazione sindacale in questo comitato; perché la partecipazione al Comitato stesso non significa né approvazione né disapprovazione della C. E. C. A. Per questi motivi, il mio gruppo voterà per l'emendamento Foa, come una manifestazione di reazione legittima in favore di una rappresentanza sindacale che viene soppressa con un atto di maggioranza che viola, starei per dire, i principi della stessa convivenza politica, sociale, e civile.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, per appello nominale, l'emendamento Foa-Giolitti all'articolo 10 della legge in esame. L'emendamento è del seguente tenore:

Sostituire il quinto capoverso, con il seguente:

«Tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre dei lavoratori siderurgici desi-

gnati dalle organizzazioni sindacali della categoria».

PEDINI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti.	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	17
Voti contrari	20

(La Commissione non approva).

Hanno risposto sì:

Albarello, Angelino Paolo, Bigiandi, Cremaschi, Diaz Laura, Di Paolantonio, Failla, Faralli, Ferrari Francesco, Gatti Caporaso Elena, Giolitti, Grilli, Masini, Pessi, Sacchetti, Tonetti e Tognoni.

Hanno risposto no:

Alessandrini, Biaggi, Bonno, Buttè, Calabrò, Cappa Paolo, Cibotto, Colleoni, De Marzio Ernesto, Dosi, Faletti, Fascetti, Ferrario Celestino, Galli, La Malfa, Larussa, Pedini, Quarello, Valsecchi e Zanotti.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1850.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 10 nel testo di cui già ho dato lettura

(È approvato).

L'articolo 11, ultimo del disegno di legge al nostro esame, è il seguente:

«Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge».

Poiché l'articolo in questione involge la questione finanziaria e dovrà essere coordinato con l'articolo 7, dopo esame del parere della IV Commissione, Finanze e tesoro, rinvio alla seduta di domani il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI